

Modifiche urgenti del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico

(pubblicate in data 9 dicembre 2004, ai sensi dell'Articolo 3, comma 3.5, del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico)

Articolo 7: "Corrispettivi per i servizi erogati dal GME" (*)

• Il testo dell'Articolo 7, comma 7.2, è così sostituito:

7.2 Gli operatori del mercato dei certificati verdi, a fronte dei servizi forniti dal GME, sono tenuti al versamento a favore dello stesso di un corrispettivo per ogni certificato trattato.

(*) modifica pubblicata in data 5 gennaio 2005.

Articolo 15: "Ammissione al mercato del GRTN e dell'Acquirente Unico"

Il testo dell'Articolo 15, comma 15.2, è così sostituito:

15.2 Con apposite convenzioni tra il GRTN e il GME e tra l'Acquirente Unico e il GME possono essere previste specifiche modalità di garanzia dell'adempimento delle obbligazioni conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico, rispettivamente del GRTN e dell'Acquirente Unico, alternative a quelle di cui ai successivi Articoli 69 e 70, aventi la stessa efficacia delle garanzie ivi previste.

• Dopo l'Articolo 43, è aggiunto l'Articolo 43 bis, con il seguente testo:

Articolo 43 bis: "Valorizzazione dei contratti conclusi al di fuori del sistema delle offerte"

43 bis.1 Nell'ambito di un contratto di compravendita concluso al di fuori del sistema delle offerte, qualora l'operatore acquirente sia anche operatore di mercato e qualora, in esito alle determinazioni di cui al precedente articolo 43, il programma orario preliminare di immissione sia maggiore del programma orario preliminare di prelievo, il GME attribuisce a questo operatore un'offerta di vendita accettata, per una quantità di energia pari alla differenza tra il programma orario preliminare di immissione ed il programma orario preliminare di prelievo in esecuzione di detto contratto.

43 bis.2 Nell'ambito di un contratto di compravendita concluso al di fuori del sistema delle offerte, qualora l'operatore acquirente non sia anche operatore di mercato e qualora, in esito alle determinazioni di cui al precedente articolo 43, il programma orario preliminare di immissione sia maggiore del programma orario preliminare di prelievo, il GME attribuisce al GRTN un'offerta di

vendita accettata, per una quantità di energia pari alla differenza tra il programma orario preliminare di immissione ed il programma orario preliminare di prelievo in esecuzione di detto contratto.

43 bis.3 Nell'ambito di un contratto di compravendita concluso al di fuori del sistema delle offerte, qualora, in esito alle determinazioni di cui al precedente articolo 43, il programma orario preliminare di immissione sia minore del programma orario preliminare di prelievo, il GME attribuisce al GRTN un'offerta di acquisto accettata, per una quantità di energia pari alla differenza tra il programma orario preliminare di prelievo ed il programma orario preliminare di immissione in esecuzione di detto contratto.

43 bis.4 Le offerte accettate ai sensi dei precedenti commi 43 bis.1, 43 bis.2 e 43 bis.3 sono valorizzate ai prezzi di cui al precedente Articolo 41, comma 41.2, lettera c).

43 bis.5 Alle offerte accettate ai sensi dei precedenti commi 43 bis.1, 43 bis.2 e 43 bis.3 si applica il corrispettivo per ogni MWh negoziato, di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1.

43 bis.6 Le modalità ed i termini per la liquidazione, per la fatturazione delle partite economiche e per la regolazione dei pagamenti, relative alle offerte accettate ai sensi dei precedenti commi, sono definiti nelle DTF.

Articolo 48 bis: "Prezzi massimi delle offerte nel mercato dell'energia"

Il testo dell'Articolo 48 bis è così sostituito:

48 bis.1 I prezzi specificati nelle offerte di vendita presentate sul MGP e sul MA per ciascun punto di dispacciamento per le unità rilevanti non possono eccedere il valore limite determinato dall'Autorità.

48 bis.2 Il GME non riconosce valide le offerte presentate sul MGP o sul MA che eccedano il valore limite di cui al precedente comma 48 bis.1.

Articolo 67: "Applicazione dei corrispettivi per i servizi erogati dal GME"

- Il testo dell'Articolo 67, commi 67.1 e 67.2, è così sostituito:
- 67.1 Il corrispettivo d'accesso, di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1 è fatturato entro cinque giorni dall'ammissione dell'operatore al mercato.
- 67.2 Il corrispettivo fisso annuo, di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1, è fatturato, per i primi dodici mesi, in unica soluzione entro cinque giorni dall'ammissione dell'operatore al mercato e, successivamente, ogni dodici mesi.

Articolo 72: "Capienza della garanzia finanziaria ai fini della verifica di congruità"

• All'Articolo 72 è aggiunto il comma 72.7, con il seguente testo:

72.7 Gli importi di cui ai precedenti commi, considerati ai fini della verifica di congruità tecnica, non comprendono l'ammontare delle eventuali partite economiche di cui al precedente Articolo 43 bis.

Articolo 85: "Certificati verdi ammessi alle contrattazioni"

Il testo dell'Articolo 85 è così sostituito:

85.1 È ammessa la contrattazione di certificati verdi del valore definito nelle DTF ed ancora validi ai fini delle verifiche di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministro dell'Industria 11 novembre 1999.

Articolo 117: "Disposizioni transitorie in materia di presentazione di offerte sul MGP"

• Il testo dell'Articolo 117, commi 117.3 e 117.4, è così sostituito:

117.3 Per i primi otto giorni dall'avvio della seconda fase del regime transitorio, per le offerte presentate dagli operatori con riferimento a punti di offerta in prelievo non si applicano le disposizioni contenute al precedente Articolo 35, comma 35.1, lettera a), e l'apertura delle sedute del MGP è definita dalle DTF.

117.4 Durante la seconda fase del regime transitorio:

- a) il GME, dopo la chiusura del MGP ed entro il termine stabilito nelle DTF, comunica al GRTN, per ciascuna zona geografica e per ciascun periodo rilevante, la quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate sul MGP riferite a punti di offerta in prelievo;
- b) il GRTN, entro il termine stabilito nelle DTF, può presentare sul MGP offerte integrative di acquisto o vendita secondo i criteri stabiliti nella disciplina del dispacciamento. Con riferimento a tali offerte, non si applica quanto previsto al precedente Articolo 37, commi 37.5 e 37.6.
- All'Articolo 117 è aggiunto il comma 117.4bis, con il seguente testo:

117.4bis Per un periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 ed il 31 marzo 2005, e comunque non estendibile oltre il 30 giugno 2005:

- a) non si applicano le disposizioni di cui al precedente Articolo 69;
- b) ai fini della presentazione di offerte congrue sui mercati dell'energia, anche gli utenti del dispacciamento presentano le garanzie finanziarie di cui al precedente Articolo 70. Con riferimento a tali garanzie si applica quanto previsto ai precedenti Articolo 71 e Articolo 72.
- Il comma 117.6 è soppresso.

Articolo 119: "Disposizioni transitorie in materia di liquidazione e fatturazione delle partite economiche e regolazione dei pagamenti"

Il testo dell'Articolo 119, comma 119.2, è così sostituito:

119.2 Per l'intera durata del regime transitorio:

- a) la regolazione dei pagamenti del GRTN a favore del GME, e del GME a favore degli operatori creditori, è effettuata in acconto e salvo conguaglio secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF;
- b) la regolazione dei pagamenti degli operatori debitori a favore del GME è effettuata in unica soluzione secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF.

Articolo 119 bis: "Disposizioni transitorie in materia di liquidazione e fatturazione delle partite economiche di cui all'articolo 12 della delibera dell'Autorità 24 febbraio 2004, n. 21/04"

• L'Articolo 119 bis è soppresso.